



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Capitolato speciale ha ad oggetto le modalità di svolgimento e le caratteristiche minime delle attività relative al servizio di cassa (di seguito: “servizio”) erogate a favore dell'Assemblea regionale siciliana (di seguito denominata semplicemente “Assemblea”), nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente ed accessorio.

2. Il servizio comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese, per conto dell'Assemblea, del Fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana, Fondo di previdenza per il personale dell'ARS e delle Casse di quiescenza per il personale e per i deputati, l'amministrazione e la custodia dei titoli e dei valori di pertinenza dell'Assemblea, ogni altro servizio indicato nel presente Capitolato, nel rispetto delle modalità e condizioni indicate ai successivi articoli e, per quanto in essi non espressamente previsto, delle disposizioni del Regolamento interno e del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea, nonché delle modifiche che vi dovessero essere apportate successivamente.

Articolo 2

Norme Regolatrici

1. L'Appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:
- dal presente Capitolato speciale di appalto e dalla Convenzione di cui al seguente Capo II;
 - dalle disposizioni del bando e dal disciplinare di gara come migliorate dall'Offerta dell'Aggiudicatario;
 - dal Regolamento interno e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea, dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - per quanto non previsto e non in contrasto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 3

Durata

1. L'Appalto ha durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipula della relativa Convenzione, di cui al Capo II.
2. Fermi restando i termini di scadenza indicati al comma precedente, le Parti entro

il 31 ottobre di ogni anno, a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula, sulla base di una verifica delle condizioni economiche del mercato e del servizio svolto nel corso dell'anno, si riservano la possibilità di un adeguamento delle clausole e delle condizioni di servizio. Gli eventuali nuovi accordi sono formalizzati in apposito protocollo aggiuntivo, previa approvazione dell'Organo competente dell'Assemblea.

3. Con le stesse modalità, possono essere adottate, in ogni momento, quelle modifiche che le Parti, di comune accordo, ritengano opportune per il miglioramento del servizio.

Articolo 4

Gratuità del servizio

1. Alla banca non compete alcun compenso o indennizzo per i servizi forniti, né per maggiori spese di qualunque natura che dovrà sostenere per eventuali nuovi e maggiori servizi derivanti da modificazioni alle vigenti disposizioni legislative, salvo eventuali oneri fiscali sostenuti in dipendenza dell'espletamento del servizio.

CAPO II

CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA

Articolo 5

Modalità di organizzazione del servizio

1. La Banca si impegna ad espletare il servizio di cassa, nonché le attività connesse ed accessorie, esclusivamente all'interno degli appositi locali messi a disposizione dall'Assemblea, prevedendo un organico adeguato.

2. La Banca, contestualmente alla firma della presente Convenzione, comunica all'Assemblea le generalità del responsabile della struttura e dei dipendenti che intende assegnarvi.

3. L'orario di apertura agli utenti dello sportello bancario per tutti i giorni lavorativi è fissato in otto ore ed è stabilito con un successivo accordo tra le parti. E' altresì consentito l'accesso agli esterni secondo tempi e modalità che saranno definiti dai competenti Servizi dell'Assemblea.

4. La Banca si impegna ad assicurare l'apertura giornaliera di una cassa il cui servizio è svolto dando priorità ai Servizi dell'Assemblea.

5. Nel periodo di sospensione dei lavori parlamentari, o in coincidenza con le festività, può essere concordata la riduzione degli orari di apertura e dell'organico assegnato ai servizi.

6. La Banca si impegna ad adottare la struttura organizzativa, le attrezzature e le tecnologie informatiche più idonee a garantire un efficiente e sollecito svolgimento di tutte le attività connesse al proprio ruolo di cassiere dell'Assemblea e al servizio bancario di sportello.

7. La Banca adotta tutti gli accorgimenti, preventivamente comunicati all'Assemblea, ritenuti necessari a migliorare i servizi offerti.

Articolo 6

Personale addetto al servizio

1. La Banca si obbliga ad effettuare il servizio con personale professionalmente idoneo ed opportunamente qualificato, in modo da assicurare alla gestione adeguati standard di qualità, di efficienza, di precisione e di correttezza operativa. A tale scopo la Banca – concordandone le modalità operative con i competenti Uffici dell'Assemblea – effettua periodiche rilevazioni tese ad accertare il livello di qualità percepita.

2. L'Assemblea si riserva di segnalare, per i provvedimenti che la Banca riterrà di adottare, comportamenti o situazioni non corrispondenti ai livelli di servizio e di professionalità che la stessa si obbliga a garantire e non adeguati alla peculiare posizione istituzionale dell'Assemblea.

3. L'Assemblea è sollevata da tutti gli obblighi che la Banca è tenuta ad osservare nei confronti del proprio personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortunistica ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro, derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, nonché dagli obblighi derivanti dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei limiti delle disposizioni di legge in materia.

4. Il personale di servizio accede ai locali destinati al servizio bancario, e a quelli diversi eventualmente autorizzati dall'Assemblea, munito dell'apposito tesserino di riconoscimento, predisposto dal competente Servizio dell'Assemblea, che dovrà essere portato esposto in modo visibile.

Articolo 7

Locali, arredi ed attrezzature

1. L'Assemblea mette a disposizione della Banca i locali all'interno della propria sede, con predisposizione di sportello bancomat all'interno del Palazzo.

2. Sono a carico dell'Assemblea esclusivamente le spese relative alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti fissi (tubature idriche e conduttori di elettricità), e le spese relative ai consumi di energia elettrica e acqua.

3. Sono a carico della Banca le rimanenti spese.

4. La Banca prende atto, con la sottoscrizione del verbale di consegna, della idoneità dei locali in ordine allo svolgimento del servizio e si impegna a rispettare quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.. L'Assemblea, in conformità di quanto previsto dalla normativa richiamata, dichiara che non sussistono, nell'ambito dei luoghi di lavoro nei quali dovrà operare la Banca, rischi diversi da quelli propri del servizio affidato.

5. L'Assemblea si impegna a valutare insieme con la Banca l'esecuzione di eventuali altri interventi che si dovessero ritenere necessari ai fini della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

6. Alla cessazione dell'affidamento, la Banca si obbliga a riconsegnare liberi ed in buono stato di manutenzione i locali assegnati.

Articolo 8

Riscossioni

1. La Banca è delegata ad incassare le somme a qualsiasi titolo spettanti all'Assemblea, nonché al Fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana, al Fondo di previdenza per il personale dell'ARS e alle Casse di quiescenza per il personale e per i deputati, nonché a rilasciare quietanza delle somme incassate.

2. Il mandato di cui al comma 1 è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, comma 2, del Codice civile.

3. Le entrate sono incassate in base ad ordini di riscossioni, detti reversali d'incasso, emessi dal Servizio di Ragioneria, digitalmente come da standard definito dall'AgID, in adesione al programma SIOPE+, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. mm. ii., numerati progressivamente e sottoscritti dai soggetti autorizzati dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea. Eventuali modifiche sono formalmente comunicate ai sensi degli articoli 11 e 12.

4. La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Assemblea, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, a favore dell'Assemblea stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Assemblea". Tali incassi, da accreditare in un conto sospeso dell'Assemblea stessa, saranno immediatamente segnalati al Servizio di Ragioneria, affinché vengano emessi a copertura i corrispondenti ordini di riscossione.

Articolo 9

Pagamenti

1. La Banca effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi, detti mandati di pagamento, emessi dal Servizio di Ragioneria, digitalmente come da standard definito dall'AgID, in adesione al programma SIOPE+, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. mm. ii., numerati progressivamente e sottoscritti dai soggetti autorizzati dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea. Eventuali modifiche sono formalmente comunicate ai sensi degli articoli 11 e 12.

2. L'estinzione del mandato può avvenire, su richiesta dell'Assemblea e previa conforme scelta del creditore, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore stesso, ovvero assegno circolare non trasferibile, secondo i limiti di legge.

3. I mandati devono essere estinti entro i due giorni lavorativi successivi alla loro ricezione secondo l'ordine di arrivo ovvero con l'ordine di priorità disposto, nel rispetto delle norme legislative vigenti e secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea, con assunzione di responsabilità da parte della Banca che risponde sia nei confronti dell'Assemblea che dei terzi creditori della regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

4. Il servizio viene gestito con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli standard in uso e delle regole tecniche, delle disposizioni e delle direttive emanate dagli organi e dalle autorità competenti in materia di digitalizzazione dei processi e delle informazioni. La banca garantisce altresì un

costante aggiornamento delle procedure a eventuali adempimenti legislativi o conseguenti innovazioni tecnologiche senza oneri per l'Assemblea.

Articolo 10

Imposta di bollo

1. Il Cassiere non assume alcuna responsabilità nei riguardi dell'assolvimento dell'imposta di bollo, limitandosi ad attenersi a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Articolo 11

Firme autorizzate

1. L'Assemblea comunica alla Banca le generalità dei soggetti autorizzati a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché tempestivamente le eventuali variazioni.

2. Tali comunicazioni sono firmate dal Segretario generale o, su sua delega, da un Vicesegretario generale. La Banca provvede a raccogliere gli *specimen* di firma delle persone come sopra autorizzate.

Articolo 12

Limiti di pagamento

1. I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Assemblea.

2. Le anticipazioni di cassa sono disciplinate ai sensi dell'articolo 11 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Articolo 13

Durata e chiusura dell'esercizio

1. La gestione finanziaria dell'Assemblea ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, salvo il caso di conclusione dell'esercizio finanziario in data successiva autorizzata ai sensi delle norme del Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Articolo 14

Conto riassuntivo del movimento di cassa

1. Il conto riassuntivo del movimento di cassa è costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario tenuto dalla Banca.

Articolo 15

Condizioni del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa dell'Assemblea è regolato dalle seguenti condizioni:
 - resa del servizio: gratuita;
 - tasso creditore: quello derivante dall'applicazione dell'offerta del soggetto risultante aggiudicatario del servizio, con un tasso garantito non inferiore a 1%;
 - tasso debitore: pari all'Euribor ad un mese (base 365), franco commissioni massimo scoperto;
 - bonifici Italia: esente;
 - bonifici Estero: esente;
 - valute accreditate: stesso giorno dei versamenti sia per contante sia per assegni bancari e circolari;
 - valute addebitate: stesso giorno del pagamento;
 - diritto di custodia ed amministrazione titoli: esente;
 - rilascio, a titolo gratuito di carte di debito e di credito *corporate*, con utilizzo da parte dei soggetti indicati dall'Assemblea e nei limiti stabiliti per ciascuna carta.
2. Le condizioni di cui al comma precedente sono applicate anche ai conti e alle carte di cui sia intestatario l'economista dell'Assemblea per le esigenze istituzionali ad esse connesse.
3. Le condizioni sopra indicate si applicano anche al Fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana, al Fondo di previdenza per il personale dell'ARS e delle Casse di quiescenza per il personale e per i deputati, nonché a tutti i rapporti di conto, compresi quelli provvisori costituiti da terzi in favore dell'Assemblea per depositi cauzionali.
4. La Banca mette a disposizione per ciascun anno solare di vigenza della presente Convenzione, la somma annuale di euro 100.000,00 o quella superiore risultata in sede di offerta, che sarà utilizzata per iniziative istituzionali, sociali e culturali, secondo modalità espressamente indicate dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 16

Amministrazione titoli e valori in deposito

1. La Banca è tenuta ad assumere, in proprio o, anche a mezzo di soggetti abilitati facenti parte dello stesso gruppo bancario, a propria responsabilità, in custodia ed amministrazione i titoli ed ogni altro valore di proprietà che l'Assemblea intenda affidarle, nonché i titoli ed i valori eventualmente depositati da terzi per cauzione a favore dell'Assemblea.
2. La Banca si impegna a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione dell'Assemblea, comunicata dai soggetti autorizzati a firmare gli ordinativi finanziari.
3. La Banca risponde dei valori in numerario o in titoli che le sono affidati in custodia o in amministrazione dall'Assemblea.

Articolo 17

Investimenti finanziari

1. La Banca è tenuta ad assumere, in proprio o anche a mezzo di soggetti abilitati facenti parte dello stesso gruppo societario, a propria responsabilità, la migliore gestione degli investimenti su richiesta deliberata dai rispettivi organi gestori del Fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana, Fondo di previdenza per il personale dell'ARS e delle Casse di quiescenza per il personale e per i deputati, nei limiti degli strumenti finanziari previsti dai rispettivi Statuti e nel rispetto delle finalità previdenziali, mutualistiche, assistenziali ivi perseguite.

Articolo 18

Condizioni ulteriori servizi

1. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori non espressamente disciplinati dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, la Banca praticherà le migliori condizioni di volta in volta consentite.

Articolo 19

Comunicazioni periodiche – Chiusura conti - Reclami

1. La Banca invia al Servizio di Ragioneria, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese, la situazione descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel mese precedente, con evidenza della situazione di cassa esistente mediante il saldo di fine mese ed elencando tutti i mandati inevasi nonché gli estratti conti mensili.

2. La Banca si obbliga ad esibire la documentazione di cui al comma 1 a semplice richiesta dell'Assemblea, in relazione al periodo espressamente indicato.

3. Alla chiusura di ogni anno, la Banca trasmette all'Assemblea l'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di invio dell'estratto conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo, si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

5. L'Assemblea segnala alla Banca gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

Articolo 20

Quadro di raccordo del conto

1. L'Assemblea consente che la Banca proceda al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Assemblea stessa. Copia del "quadro di raccordo" nonché l'elenco degli ordinativi ineseguiti sono trasmessi all'Assemblea.

2. L'Assemblea dà il proprio benestare alla Banca, ovvero segnala le discordanze eventualmente rilevate, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del documento in questione. Trascorso tale termine, la Banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 21

Vigilanza sul servizio e verifiche contabili

1. L'Assemblea esercita la vigilanza sui servizi espletati dalla Banca tramite periodici controlli effettuati dal Servizio di Ragioneria.

Articolo 22

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali. Obbligo alla riservatezza

1. La Banca si obbliga, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali* e ss.mm.ii., ad osservare la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio.

2. Le informazioni, notizie e dati non devono essere comunicati o divulgati a terzi, all'infuori dei casi previsti dal richiamato decreto legislativo, né utilizzati da parte della Banca e/o dei suoi operatori o collaboratori per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione del servizio.

3. L'obbligo alla riservatezza non è soggetto a termine e deve perdurare, quindi, anche oltre la durata della Convenzione.

Articolo 24

Domicilio delle parti – Foro competente

1. Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Assemblea elegge il proprio domicilio presso la propria sede, e la Banca nel territorio del Comune di Palermo.

2. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Palermo.

Articolo 25

Divieto di pubblicità

1. Alla Banca è fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche per conto terzi, nei locali destinati allo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 26



Registrazione

1. La presente Convenzione è registrata solo in caso d'uso.
2. Ogni onere necessario alla stipula del presente contratto, compresa l'eventuale imposta di registrazione, è a carico della Banca.